

Rilevanza ed idoneità dimostrativa – Cass. n. 22254/2021

Prova civile - testimoniale - ammissione (procedimento) - modo di deduzione - capitoli di prova - specificazione fatti - Onere di allegazione - Prove - Onere di specifica indicazione - Rilevanza ed idoneità dimostrativa - Valutazione officiosa - Limiti e finalità.

L'onere di allegazione concerne unicamente i fatti, non le prove (documentali e non), delle quali basta la specifica indicazione prevista, nel rito speciale, dagli artt. 414 e 416 c.p.c., senza che le parti siano gravate dall'onere ulteriore di spiegarne la rilevanza e idoneità dimostrativa, che invece vanno valutate d'ufficio dal giudice. Pertanto, la specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, essi vengono esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e all'altra parte di chiedere prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli di prova va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa e a tutte le deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà del giudice di domandare ex art. 253, comma 1, c.p.c. chiarimenti e precisazioni ai testi.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22254 del 04/08/2021 (Rv. 662118 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_414, Cod_Proc_Civ_art_416, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_253

Corte

Cassazione

22254

2021